

AVVISO PUBBLICO

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI

FAQ aggiornamento 6 febbraio 2024

LEGENDA

In **nero e grassetto** le domande e in **blu** le risposte delle prime FAQ pubblicate il 25 gennaio.

In **rosso e barrato** il testo eliminato nella FAQ 1 con l'errata corrige pubblicata il 17 gennaio.

In **verde** le nuove FAQ 6 bis, 25 bis e 25 ter e le integrazioni alle risposte delle precedenti FAQ 14 e 16 introdotte con la presente versione aggiornata pubblicata il 6 febbraio.

INNOVATION MANAGER E DIAGNOSI DIGITALE O RELAZIONE TECNICA

1. L'art. 1 alla lettera A stabilisce che la Diagnosi Digitale "*deve essere realizzata da un Innovation Manager indipendente rispetto alla PMI beneficiaria e la cui figura professionale sia certificata ai sensi della norma UNI 11814 da un Organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la specifica norma*". Tale indicazione è anche contenuta nella definizione di "Innovation Manager" in Appendice 1 all'Avviso e nelle relative dichiarazioni previste nel modello 5 di cui all'allegato all'Avviso.

Nell'appendice 4 alla lettera A - Diagnosi digitale, sembrerebbe invece che il professionista che realizza la Diagnosi Digitale, possa (in alternativa) essere iscritto all'Albo degli Innovation Manager o essere in possesso di certificazione equivalente (alla UNI 11814) perché sempre rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA. Sempre nell'appendice 4 alla lettera A risulterebbe che, nel caso di interventi riguardanti la Cyber Security, tale professionista debba essere in possesso di altre certificazioni richieste per tale ambito, che non risulterebbero specificate.¹

La formulazione corretta è quella riportata all'articolo 1 dell'Avviso, nella pertinente definizione di cui all'appendice 1 e nel modello 5 di cui all'allegato.

Sono da considerare inclusi, inoltre, tra i soggetti che possono realizzare la Diagnosi Digitale anche i professionisti iscritti all'"Albo degli esperti in innovazione tecnologica", costituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it), a condizione che risultino iscritti per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni). ~~e siano in possesso della certificazione UNI-11814.~~

Inoltre, si conferma che per le valutazioni concernenti l'Ambito E (Cyber Security), il soggetto che rilascia la diagnosi deve anche dimostrare il possesso di idonea certificazione, quali CISSP, CISA, CISM, SSCP o altre rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo, non accreditate come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza.

¹ La presente versione della FAQ differisce da quella del 17 gennaio 2024 solo per l'errata corrige nella risposta al quesito n. 1 riguardante l'eliminazione del testo barrato

2. Poiché la norma UNI 11814:2021, come prescritto dal titolo stesso, è applicabile per chi svolge attività professionali non regolamentate e poiché gli Ingegneri iscritti all'Ordine Professionale del 3 settore "Ingegneri dell'Informazione" svolgono invece attività regolamentate, questi non sarebbero obbligati a chiedere la certificazione. Di conseguenza, sono esclusi dal portale Accredia e quindi non potrebbero acquisire incarichi professionali di Diagnosi Digitale. Ciò è paradossale in quanto le attività svolte dagli Ingegneri dell'Informazione, che sono abilitati peraltro a effettuare attività di progettazione specifica per la P.A. nonché a essere nominati componenti delle relative commissioni aggiudicatrici, sembrano rientrare a pieno titolo nelle attività previste dal Bando in merito alla Diagnosi Digitale. Inoltre, si fa presente che la norma UNI 11814 è a carattere nazionale e non è una norma internazionale o comunque europea.

Il titolo della norma UNI 11814:2021 "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità " fa riferimento al fatto che la norma disciplina professioni non regolamentate quali le "Figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione". In alcun modo la norma impedisce a soggetti appartenenti a professioni regolamentate (come gli ingegneri) di ottenere anche la certificazione di cui alla Banca Dati di Accredia.

La previsione che la Diagnosi Digitale debba essere realizzata da *"esperti indipendenti dall'impresa e qualificati, iscritti all'Albo degli Innovation Manager o fra esperti in possesso della certificazione UNI 11814 o certificazione equivalente."* è contenuta nell'*"Appendice 1: Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi"* parte integrante della versione vigente del Programma FESR Lazio 2021-2027 approvata dalla Commissione UE con Decisione di esecuzione C(2023) 5956 final del 30/8/2023.

Pertanto, non si ritiene di poter includere gli "ingegneri dell'informazione", privi di certificazione, tra i soggetti che possono realizzare la Diagnosi Digitale nell'ambito del presente Avviso, nonostante svolgano attività affini.

3. Cosa si intende per "Innovation Manager indipendente rispetto alla PMI beneficiaria"?

Come indicato nella relativa dichiarazione prevista nel modello 5 di cui all'allegato all'Avviso, devono sussistere "i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n.39 del 2010 e ss.mm.ii.", precisati nel seguito della dichiarazione medesima.

4. La diagnosi digitale può essere fatta a partire da quando ed entro quanto tempo rispetto al caricamento della modulistica e la approvazione del progetto e relativa concessione del contributo?

Come stabilito all'articolo 1 la Diagnosi Digitale ex ante deve risultare redatta e sottoscritta "comunque prima di avviare gli interventi".

Essa deve essere realizzata, sottoscritta e inviata a Lazio Innova entro e non oltre 40 giorni dalla data in cui Lazio Innova trasmette al Beneficiario l'atto di impegno, come precisato all'articolo 6 dell'Avviso (trasmissione che deve avvenire entro 5 giorni dalla Data di Concessione vale a dire la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di ammissione alla agevolazione, come previsto al medesimo articolo 6).

Come stabilito all'articolo 1 la Diagnosi Digitale può essere realizzata e sottoscritta anche prima del suddetto termine ultimo precisato all'articolo 6, ma non deve avere data precedente i 3 mesi dalla Data di presentazione della Domanda.

5. Nel caso di una Microimpresa, in assenza di una Diagnosi Digitale *ex post* redatta da un Innovation Manager, come può essere certificata la realizzazione di un intervento che prevede acquisti da multinazionali, quali Microsoft, Google, altro, qualora le stesse non siano disponibili a redigere e sottoscrivere la sezione di competenza del fornitore prevista dal modello 6 in allegato all'Avviso.

Nel caso di interventi C (Digital Commerce & Engagement) e D (Cloud Computing) la relazione tecnica di competenza del fornitore, prevista dal modello 6 in allegato all'Avviso, deve essere comunque redatta e sottoscritta dal prestatore dei servizi professionali ICT (punto III delle relative caratteristiche specifiche di cui in appendice 4 all'Avviso), anche nel caso si ricorra a diversi fornitori, e comunque dal fornitore che ha la necessaria conoscenza dell'intero intervento e con l'opportuna prospettiva temporale (36 mesi dall'avvio dell'intervento).

Nel caso di interventi B (Digital Workplace) la relazione tecnica di competenza del fornitore può comunque essere redatta e sottoscritta dal prestatore di servizi professionali ICT che coordina l'intervento. In mancanza, non essendo obbligatorio, e nel caso di acquisti da multinazionali deve essere prodotta la documentazione attestante l'acquisto e la durata della relativa disponibilità (vale a dire contratti SaaS, IaaS o PaaS).

6. L'Innovation Manager deve operare esclusivamente come libero professionista o può operare anche in qualità di collaboratore di una impresa di consulenza che risulta titolare del contratto con l'impresa beneficiaria per la realizzazione della Diagnosi Digitale?

L'Avviso prevede che la Diagnosi Digitale debba essere realizzata e sottoscritta da un Innovation Manager, persona fisica indipendente rispetto la PMI beneficiaria e dotata di una specifica professionalità ivi definita, che di conseguenza si assume la responsabilità professionale di quanto ivi attestato.

Come per gli altri interventi, l'Avviso definisce le caratteristiche del "prodotto" agevolato (in questo caso la Diagnosi Digitale) e non le sue modalità di acquisto, a differenza degli Avvisi che prevedono dei contributi commisurati a delle spese ammissibili.

Il fornitore della Diagnosi Digitale può essere quindi un soggetto formalmente diverso dall'Innovation Manager qualora compatibile con le previsioni dell'Avviso, tra cui quelle sopra sintetizzate riguardanti la responsabilità professionale dell'Innovation Manager sui contenuti della Diagnosi Digitale.

6. Bis Un progetto complesso che prevede diagnosi digitale + 4 interventi, compreso Cybersecurity, può essere firmato da 2 professionisti diversi? Nello specifico un Innovation manager con certificazione UNI11814 ma senza certificazione specifica per Cyber Security e un professionista con certificazione CISSP o equivalente, ma che non ha certificazione UNI11814.

In relazione ai requisiti che il soggetto incaricato di svolgere la Diagnosi Digitale deve soddisfare si chiarisce che:

- Il professionista incaricato deve essere in possesso della certificazione UNI 11814 o, in alternativa, essere iscritto all'"Albo degli esperti in innovazione tecnologica", costituito presso il MIMIT con D.D. del 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del

Ministero www.mimit.gov.it), per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni).

- Il professionista incaricato di svolgere la Diagnosi Digitale per interventi anche in ambito E (Cybersecurity), deve obbligatoriamente essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui al punto precedente, anche di idonea certificazione (quali CISSP, CISA, CISM, SSCP o altre rilasciate da enti internazionali quale l'ISC2, international information systems security certifications consortium).

Si evidenzia che, ove non fosse possibile individuare un professionista che soddisfi entrambi i requisiti, l'impresa proponente potrà rivolgersi a due soggetti diversi, uno per ciascuno dei due punti indicati. Il modello di Diagnosi Digitale dovrà essere adattato di conseguenza.

QUESITI DI CARATTERE GENERALE SULLE CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

7. Sono ammessi interventi avviati prima della data della domanda? E se sì, da quando?

Per quanto riguarda le PMI, gli interventi ricadenti nei diversi ambiti possono essere avviati a seguito della redazione della Diagnosi Digitale e comunque successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso.

La Diagnosi Digitale ex ante, come previsto dall'art. 1 dell'Avviso, deve risultare redatta e sottoscritta non oltre i 3 mesi precedenti la Data di Domanda e comunque prima di avviare gli Interventi.

Per quanto riguarda le microimprese, che non devono produrre la diagnosi digitale, gli interventi possono essere avviati dopo la presentazione della relazione tecnica di autovalutazione, in sede di domanda.

8. Esiste una data di ammissibilità delle spese?

Si precisa che l'erogazione del contributo non è legata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Come già precisato, gli interventi devono essere avviati successivamente alla redazione della diagnosi digitale e alla pubblicazione dell'Avviso, per le PMI, e dopo la presentazione della domanda per le microimprese; pertanto, le relative spese possono essere sostenute a partire da questo arco temporale fino alla presentazione della richiesta di saldo.

Il riconoscimento del contributo è infatti subordinato al rispetto delle specifiche tecniche e amministrative degli interventi (Art. 1 dell'Avviso e Appendice 4) e delle scadenze e modalità per la richiesta di erogazione (Art.1 e Art.7 dell'Avviso).

Per le piccole e medie imprese, tutti i prodotti e servizi previsti dovranno essere realizzati e completamente forniti alla data di predisposizione della Diagnosi Digitale ex post conforme al modello 5 di cui all'allegato all'Avviso.

Per le Micro Imprese i prodotti e servizi previsti dovranno essere stati forniti, configurati e installati alla data di predisposizione della relazione tecnica del fornitore redatta in conformità al modello 6 allegato all'Avviso, sottoscritta dal fornitore per attestare la conformità alle caratteristiche specifiche previste.

9. In quali casi è obbligatorio realizzare tutte le specifiche previste per ciascun intervento e riportate nell'appendice 4?

Nel caso degli interventi C (Digital Commerce & Engagement), D (Cloud Computing) ed E (Cyber Security) l'appendice 4 riporta 3 elementi essenziali che devono sussistere affinché l'intervento sia ammissibile (in grassetto ed elencati con I), II) e III).

Nel caso dell'intervento B (Digital Workplace) è previsto un solo elemento essenziale - lettera (I), che elenca 4 software da acquistare affinché l'intervento sia ammissibile.

Nel caso dell'intervento C (Digital Commerce & Engagement) alla lettera (I) sono indicate 5 piattaforme e 2 integrazioni, di cui almeno una (piattaforma o integrazione) deve fare parte dell'acquisto affinché sia ammissibile l'Intervento.

Nel caso dell'intervento D (Cloud Computing) alla lettera (I) sono indicati 6 servizi ammissibili che devono tutti fare parte dell'acquisto affinché sia ammissibile l'Intervento, ove compatibili con la tipologia di virtual machine oggetto della migrazione.

Nel caso dell'intervento E (Cyber Security) alla lettera (II) sono indicati 8 software (o sistemi e soluzioni) ammissibili di cui almeno uno deve fare parte dell'acquisto affinché sia ammissibile l'Intervento. Le componenti software o hardware di cui alla lettera (I) devono fare parte dell'Intervento ove compatibili con il sistema o soluzione oggetto della migrazione.

10. È ammissibile la realizzazione di un sito web? È ammissibile l'acquisto di pc, di server, di hardware? Sono ammissibili anche costi di marketing e campagne pubblicitarie e-commerce? Sono ammissibili costi di formazione attinenti agli interventi oggetto del Progetto?

Relativamente agli interventi che danno diritto al contributo si rimanda all'articolo 1 dell'Avviso e all'Appendice 4. Le attività che non rientrano in tali interventi non possono costituire l'oggetto del finanziamento.

Rispetto agli esempi citati si rappresenta quanto segue:

- la realizzazione di un sito web potrebbe essere ammissibile nell'ambito dell'intervento:
 - C (Digital Commerce & Engagement) a condizione che non sia un sito erogato in modalità SaaS e che rientri tra le tipologie di piattaforme specificate all'Appendice 4.
 - Oppure potrebbe essere considerato ammissibile nell'ambito D (Cloud Computing) a condizione che il sito esista già su una piattaforma on-premise e che venga migrato al Cloud;
- è ammissibile l'acquisto di hardware solo nell'ambito E (Cyber Security), per gli applicativi previsti a titolo esemplificativo in Appendice 4 per lo specifico ambito;
- i costi di marketing e campagne pubblicitarie e-commerce, assimilabili all'ambito C (Digital commerce and engagement), non sono considerati ammissibili. Più precisamente sono da considerare come non ammissibili: i costi per servizi di progettazione e realizzazione di soluzioni di Digital commerce; le spese relative all'acquisto di "ads" – ovvero costi pubblicitari corrisposti a piattaforme di digital advertising (es., Google Ads, Amazon, Facebook, ecc.); le spese commissionali sui pagamenti elettronici; le spese di connettività Internet aziendale e personale; le spese professionali di tipo amministrativo, legale, consulenza varia non finalizzata alla realizzazione dell'intervento;
- in generale, non sono ammissibili i costi di formazione attinenti agli interventi oggetto del Progetto.

11. È ammissibile il rinnovo di una licenza o altra disponibilità di uso di software o soluzioni digitali?

Il rinnovo di una licenza già posseduta dall'azienda proponente alla data della diagnosi digitale ex-ante non è considerato ammissibile. È possibile considerare ammissibile, nei limiti di coerenza di ciascun ambito di intervento, l'acquisto di nuove licenze o la manutenzione di software in licenza già in uso ma che comportino delle evoluzioni o adattamenti rispetto alla dotazione presente prima della redazione della diagnosi digitale ex-ante.

12. L'Avviso prevede che l'attivazione delle licenze deve avvenire prima di presentare la richiesta di erogazione e quindi entro i 6 mesi dalla data di concessione. Come viene poi verificato il fatto che i vari servizi sono stati portati avanti per i successivi 36 mesi? Questo ha un impatto sull'erogazione del contributo?

Non c'è alcun impatto sull'erogazione del contributo. Tuttavia, la mancata attestazione o dimostrazione che i servizi sono stati contrattualizzati e pagati per i primi 36 mesi può determinare la revoca del contributo in sede di successivi controlli da parte degli organismi deputati, così come previsto dall'art. 65 del Reg. UE 1060/2021 e dall'art. 8 dell'Avviso.

13. I fornitori dei servizi e prodotti ammissibili di cui all'appendice 4 dell'Avviso, devono essere soggetti indipendenti dall'impresa Beneficiaria, analogamente a quanto previsto per l'Innovation Manager per l'intervento A Diagnosi Digitale?

L'Avviso non stabilisce nulla in proposito fermo restando l'impegno del Beneficiario ad osservare i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nella realizzazione del Progetto.

QUESITI RELATIVI A TIPOLOGIE DI INTERVENTO SPECIFICHE

14. Sono ammissibili interventi B (Digital Workplace) per dipendenti che attualmente già lavorano su postazioni digitali e, in parte, con file online? Sono ammissibili interventi B (Digital Workplace) per dipendenti le cui licenze sono in scadenza?

L'ambito B (Digital Workplace) finanzia l'acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale per ogni dipendente, indipendentemente se le postazioni attualmente operino solo in parte "con file on-line". È possibile considerare come ammissibili nell'ambito B (Digital Workplace) interventi coerenti con l'articolo 3, punto B, dell'Avviso Pubblico (e col Box "B. Digital Workplace" di cui all'appendice 4 del medesimo Avviso), l'acquisto di nuove licenze o di licenze che comportino la manutenzione di software/servizi. Non è possibile considerare ammissibile il mero rinnovo di licenze in scadenza.

In particolare, è ritenuto ammissibile l'acquisto e la manutenzione di software in licenza/canone di utilizzo di servizi cloud unicamente associati all'intervento per la durata complessiva di 36 mesi dall'attivazione del servizio. Le tipologie di software ammissibili sono, in coerenza con quanto indicato in Appendice 4 all'Avviso:

1. Software di produttività personale che garantiscano adeguate prestazioni per il lavoro flessibile e remoto (es. Suite Office) e/o altri software di utilizzo personale quali antivirus personali o software di utilità di sistema;
2. Sistemi di comunicazione digitale (es. software per video conferenze);
3. Sistemi per la gestione dei documenti, quali ad esempio:
 - software per l'archiviazione e la gestione documentale in cloud;
 - software per l'automazione dei flussi di lavoro documentali (es. software per la creazione dei processi di approvazione/revisione/pubblicazione documentale automatizzato, anche di carattere specifico per il settore merceologico);
 - piattaforme per la condivisione e la distribuzione dei contenuti interni.
4. Software di firma digitale e di archiviazione a norma di legge.

Si precisa inoltre che:

- gli investimenti sono finanziabili soltanto a condizione che tali software e servizi non siano già attivi presso l'impresa prima della presentazione dell'istanza;
- le 4 tipologie di software/sistemi menzionati sopra e nello specifico box all'Appendice 4 all'Avviso devono fare parte tutte dell'acquisto affinché sia ammissibile l'intervento, in coerenza con la risposta alla FAQ n.9;
- in merito al rinnovo di licenze già in uso si rimanda alla lettura della FAQ n.11.

Conseguentemente non sono considerati ammissibili in tale ambito anche i seguenti investimenti:

- i) acquisto o noleggio di dispositivi individuali ad uso aziendale o laptop o postazioni fisse dotate di telecamere o monitor addizionali per garantire l'ergonomia della postazione e altri accessori di comunicazione (es., videocamere per videochiamata, cuffie, altoparlanti) o Tablet ad uso esclusivamente aziendale;
- ii) spese relative alla connettività di rete, sia personale (fisso o in mobilità) sia aziendale.
- iii) spese relative a dispositivi mobili smartphone;
- iv) spese professionali di tipo amministrativo, legale, consulenza varia non finalizzata alla realizzazione dell'intervento;
- v) servizi professionali ICT associati alla progettazione tecnica, alla configurazione della soluzione, alla formazione dei dipendenti e al supporto specialistico;
- vi) spese di formazione generali, non legate all'adozione del software introdotto.

Si ribadisce che è possibile realizzare massimo una digital workplace per dipendente, come risultante dalla "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di ottobre 2023.

15. In assenza di dipendenti è possibile comunque presentare domanda per una digital workplace in uso al legale rappresentante?

No, a meno che il legale rappresentante non risulti dipendente dall'attestazione della denuncia contributiva emessa dall'Inps relativa al mese di ottobre 2023. Le postazioni ammissibili (digital workplace) non possono superare i dipendenti risultanti da tale attestazione.

16. Per gli interventi C (Digital Commerce & Engagement) è ammesso l'acquisto di pacchetti erogati in modalità SaaS?

No, come stabilito nell'appendice 4 è ammesso esclusivamente l'acquisto di piattaforme per il commercio elettronico con modalità IaaS o PaaS.

Per gli interventi C (Digital Commerce & Engagement) è possibile realizzare soluzioni in cloud (IaaS e PaaS) anche se la Diagnosi Digitale/Relazione Tecnica ex-ante non rilevi fra le dotazioni in uso (on-premises) sistemi preesistenti di Digital Commerce & Engagement. Si evidenzia, rimandando alla lettura della FAQ n. 18 (già pubblicata il 17/01/2024), che al contrario, con riferimento all'ambito D (Cloud Computing) il servizio di cui si effettua la migrazione deve necessariamente essere elencato fra le dotazioni in uso (on-premises) alla data di redazione della Diagnosi Digitale/Relazione Tecnica ex-ante, pena l'inammissibilità dell'intervento su tale ambito.

17. Nelle istruzioni per la redazione della Diagnosi Digitale alla voce D (Cloud Computing) si richiede di indicare la presenza di applicazioni erogate già in cloud ovvero basate su IaaS, PaaS, o SaaS, la cui presenza rende non ammissibili interventi in ambito Cloud Computing. Ciò renderebbe inammissibile qualsiasi migrazione su cloud pubblico, anche particolarmente complessa, nel caso in cui si disponga

già anche di una sola applicazione in cloud, anche marginale (sola fatturazione elettronica, ad esempio), escludendo molte imprese da questa tipologia di intervento. Si conferma tale esclusione?

No. L'esclusione o l'ammissibilità all'interno dell'Ambito D (Cloud Computing) non è relativa all'impresa/azienda proponente, ma alla specifica soluzione proposta. Rispetto al predetto ambito di intervento, l'azienda potrà considerare come ammissibili soluzioni che siano già presenti fra le dotazioni informatiche locali (on-premise) e che quindi, non siano già erogate in cloud – ovvero basate su IaaS, PaaS, o SaaS - o che non siano già erogate tramite applicazioni "Client", ovvero esclusivamente eseguite su dispositivi individuali e di produttività personale.

Tuttavia, nell'esempio di specie, trattandosi di un applicativo di "sola fatturazione elettronica" la medesima soluzione non potrà essere ritenuta ammissibile (in quanto già annoverata fra la dotazione cloud anche marginale dell'azienda). Viceversa, saranno considerati ammissibili ulteriori e diversi applicativi (complementari o supplementari a quelli già posseduti), che alla data della diagnosi ex-ante non siano già erogati in cloud o tramite servizi "Client" come prima specificato.

18. Un'azienda che utilizza il software dropbox in abbonamento può accedere all'intervento D (Cloud Computing)?

Il software dropbox in abbonamento, essendo una dotazione cloud già utilizzata alla data della diagnosi digitale ex-ante non può essere riconosciuto come ammissibile. La stessa azienda potrà valutare di includere come ammissibili altri servizi da migrare in cloud purché:

- siano già erogati on-premise (ovvero su infrastrutture in locale/fisiche);
- non siano già erogati in cloud, ovvero basati su IaaS, PaaS, o SaaS;
- che non siano già erogati tramite applicazioni "Client", ovvero esclusivamente eseguiti su dispositivi individuali e di produttività personale.

19. Nelle istruzioni per la redazione della Diagnosi Digitale si richiede di indicare la presenza di applicazioni "Client" ovvero esclusivamente eseguite su dispositivi individuali e di produttività personale, la cui presenza rende non ammissibili interventi in ambito Cloud Computing. Ciò renderebbe inammissibile qualsiasi migrazione su cloud pubblico, anche particolarmente complessa, nel caso in cui si disponga anche di una sola applicazione eseguita su dispositivi individuali e di produttività personale (sola firma digitale ad esempio), escludendo molte imprese da questa tipologia di intervento. Si conferma tale esclusione?

No. L'esclusione o l'ammissibilità all'interno dell'Ambito D (Cloud Computing) non è relativa all'impresa/azienda proponente, ma alla specifica soluzione proposta. Rispetto al predetto ambito di intervento, l'azienda potrà considerare come ammissibili soluzioni che siano già presenti fra le dotazioni informatiche locali (on-premise) e che quindi non siano già erogate in cloud – ovvero basate su IaaS, PaaS, o SaaS - o che non siano già erogate tramite applicazioni "Client", ovvero esclusivamente eseguite su dispositivi individuali e di produttività personale.

Tuttavia, nell'esempio di specie, trattandosi di un applicativo di "sola firma digitale" la medesima soluzione non potrà essere ritenuta ammissibile (in quanto già annoverata fra la dotazione "Client" dell'azienda). Viceversa, saranno considerati ammissibili ulteriori e diversi applicativi (complementari o supplementari a quelli già posseduti), che alla data della diagnosi ex-ante non siano già erogati in cloud o tramite servizi "Client" come prima specificato.

20. La realizzazione di una piattaforma e-learning in cloud fornita come SaaS, che preveda la gestione e amministrazione del processo completo, come pianificazione dei corsi, rendicontazione e certificazione delle competenze, potrebbe essere ammissibile nell'area D (Cloud computing)? o in una differente area?

La realizzazione di una piattaforma è prevista solo per l'ambito C (Digital Commerce & Engagement), limitatamente allo specifico ambito di intervento (come specificato nell'Appendice n. 4).

Nell'ambito dello specifico intervento D (Cloud computing), la realizzazione di una piattaforma e-learning in cloud fornita come SaaS, in coerenza con la FAQ numero 17, non può essere considerata ammissibile in quanto non rientra fra i servizi considerati ammissibili (Servizi di Calcolo; Servizi di Archiviazione e Database; Servizi di gestione e amministrazione risorse cloud; Servizi di Rete; Servizi cloud di gestione identità e sicurezza; Servizi di strumenti di sviluppo e test).

21. Sono ammissibili interventi D (Cloud Computing) riguardanti ampliamenti e miglioramenti di software o soluzioni già operative su cloud pubblico?

Condizione necessaria per l'ammissibilità dei 4 interventi appartenenti alla tipologia D (Cloud Computing) è che il software, le soluzioni o i dati da migrare su cloud pubblico siano già posseduti dall'impresa beneficiaria e operativi su proprio hardware (server) on-premise e che l'intervento riguardi la loro migrazione su cloud pubblico.

22. Un'azienda che adotti lo smart working a tempo pieno, con strumentazioni hardware di proprietà dei dipendenti può comunque accedere al contributo e quindi usufruire dei software in cloud sugli hardware dei propri dipendenti?

Sì, le modalità organizzative del lavoro poste in essere dall'Azienda proponente/beneficiaria, riferite al tempo di impiego (pieno o parziale) di soluzioni di smartworking/remoteworking ecc., non sono oggetto di verifica ai fini del riconoscimento del contributo. Resta fermo in ogni caso che il servizio/bene oggetto della fornitura, indipendentemente dallo specifico ambito di intervento, deve essere destinato unicamente ad uso/proprietà dell'Azienda beneficiaria dell'aiuto (e non del dipendente).

COMPILAZIONE MODELLO 1 "GRIGLIA PUNTEGGI"

Il file Modello 1 "Griglia Punteggi" richiede di inserire i dati dei campi VE50 "Volume d'affari" e VF25 "totale acquisti e importazioni" della dichiarazione IVA ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1 (Dimensione Prodotto per addetto). Il prodotto, o valore aggiunto, da dividere per il numero dei dipendenti, è dato dalla differenza tra i suddetti campi VE50 e VF25

23. Le imprese che adottano il regime forfettario non devono presentare la dichiarazione IVA. Che valori si devono indicare quale "Volume di affari" e "Totale acquisti e importazioni" ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1?

Le imprese in regime forfettario devono indicare quale "Volume d'Affari" il reddito imponibile risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi di impresa e indicare un valore nullo (zero) nel campo "Totale acquisti e importazioni". A tal fine in luogo dell'ultima dichiarazione IVA deve essere prodotta l'ultima dichiarazione dei redditi di impresa.

24. La normativa in materia di IVA sulla vendita di prodotti editoriali nuovi prevede che l'IVA sia assolta all'origine dall'editore che espone il valore delle vendite nella sua dichiarazione IVA, di conseguenza nel campo VE50 dei commercianti (librerie, edicole, altro) non sono rappresentati i ricavi per vendite di prodotti editoriali nuovi e nel campo VF25 i relativi acquisti. Che valori si devono indicare quale "Volume di affari" e "Totale acquisti e importazioni" ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1?

Nello specifico caso di richiedenti che vendono prodotti editoriali nuovi, i dati relativi al "Volume d'affari" e al "Totale acquisti e importazioni" validi ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1 (Dimensione Prodotto per addetto) possono essere integrati aggiungendo ai valori risultanti nei campi VE50 e VF25 della dichiarazione IVA, i valori delle vendite e dei relativi acquisti la cui IVA è assolta a monte dagli editori. A tal fine deve essere prodotta una attestazione circa la correttezza degli importi oggetto di integrazione resa da un professionista abilitato.

25. Viene richiesto di allegare l'attestazione della denuncia contributiva emessa dall'Inps relativa al mese di ottobre 2023 che, per le imprese con sedi anche in altre Regioni, può (i) riportare tutti i dipendenti a livello nazionale se si è optato per l'accentramento della posizione INPS o, se non si è esercitata tale opzione, riportare i dipendenti solo di ciascuna Regione (ciascuna oggetto di una diversa attestazione). Come ci si deve comportare in questi casi sia ai fini del punteggio che ai fini del corretto dimensionamento dell'intervento B (Digital Workplace)?

I criteri di selezione 1 e 2 fanno riferimento a grandezze riguardanti l'impresa nel suo complesso, il numero dei dipendenti rilevante per i relativi punteggi è il numero dei dipendenti aziendali totali (di tutte le sedi sul territorio Nazionale) risultante dall'attestazione della denuncia contributiva emessa dall'Inps relativa al mese di ottobre 2023, che il richiedente è tenuto a produrre a Lazio Innova ai sensi dell'Avviso (tutte le attestazioni, se non ha esercitato l'opzione per l'accentramento della posizione INPS).

I Progetti (agevolabili) e gli interventi di digitalizzazione che lo costituiscono, devono sempre e comunque *"essere riferibili all'attività imprenditoriale svolta nella o nelle Sedi Operative della PMI Beneficiaria localizzate nel territorio del Lazio"* come stabilito all'articolo 1 (c) dell'Avviso. Ne consegue che anche il numero di Digital Workplace agevolabili, nel caso di una impresa che ha dipendenti anche in altre regioni diverse dal Lazio, non può superare il numero dei dipendenti aziendali del Lazio (fermo restando che questi non possono superare il numero di dipendenti aziendali totali, che è maggiore del numero dei dipendenti aziendali del Lazio).

Qualora il numero dei dipendenti aziendali del Lazio non sia desumibile dall'attestazione della denuncia contributiva emessa dall'Inps relativa al mese di ottobre 2023 in quanto l'impresa richiedente ha esercitato l'opzione per l'accentramento della posizione INPS, dovrà essere fornita idonea argomentazione anche nella diagnosi digitale e, ove tale numero sia un numero vicino o addirittura superiore ai dipendenti aziendali del Lazio risultanti al Registro delle Imprese Italiano, dovrà essere fornita idonea documentazione.

25 Bis. Al fine dell'attribuzione del punteggio riguardante il possesso di Certificazioni di Sostenibilità Ambientale è valida la certificazione ISO 14001? Tale certificazione deve essere valida fino all'avvenuta rendicontazione o possono andare bene anche se valide al momento della presentazione della Domanda e in scadenza prima del termine per la presentazione della richiesta di erogazione?

La certificazione ISO 140001 è valida ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio "6. Impresa impegnata nella sostenibilità ambientale", in quanto facente parte della serie di norme tecniche ISO 14000 previste in Appendice 1 fra le "Certificazioni di Sostenibilità Ambientale" ammissibili.

Tutte le certificazioni rilevanti ai fini dei criteri di selezione previsti dall'Avviso devono essere valide al momento della presentazione della domanda, non hanno rilievo le relative scadenze.

25 Ter. In merito all'Inventario dei Gas Effetto Serra conforme allo standard 14064-1:2019 (GHG) è possibile produrre una "Attestazione di conformità alla norma 14064" rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto da Accredia?

La documentazione da produrre consiste nella dichiarazione di verifica ai sensi della norma 14064-1:2019 completa dell'allegato rilasciata da un organismo di verifica accreditato per la specifica norma ai sensi della norma ISO/IEC 17029.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO, DE MINIMIS E CUMULO

26. L'importo del contributo per la Diagnosi Digitale realizzata una Media Impresa risulta essere pari a 21.470,00 euro all'articolo 3 dell'Avviso mentre nell'appendice 4 è riportato l'importo di 21.420,00 euro. Qual è l'importo corretto?

L'importo corretto è 21.420,00 euro. Scusandoci del modesto rifiuto si fa presente che la piattaforma GeCoWEB Plus consente in ogni caso di inserire esclusivamente l'importo corretto.

27. La piattaforma GeCoWEB Plus non consente di inserire interventi in misura superiore all'importo massimo del contributo previsto all'articolo 3 dell'Avviso (50.000,00 euro per le Micro, 100.000,00 euro per le Piccole, 150.000,00 euro per le Medie Imprese). Se gli interventi previsti nella Diagnosi Digitale ovvero nella Relazione Tecnica (per le Micro Imprese) sono tali da superare tali importi, cosa deve essere inserito nel Formulario?

Al fine di consentire di rappresentare nel Formulario l'intero Progetto, anche nel caso in cui il valore complessivo superi le soglie previste all'articolo 3 dell'Avviso, fermo restando l'importo massimo del contributo riconoscibile (50.000,00 euro per le Micro, 100.000,00 euro per le Piccole, 150.000,00 euro per le Medie Imprese), si è provveduto a rimuovere il blocco automatico sulla piattaforma, che impediva l'inserimento di importi superiori. In sede di istruttoria si provvederà a ricondurre l'importo del contributo riconoscibile ai massimali indicati nell'Avviso.

28. Una quota del contributo rappresenta il costo del personale ed è calcolata forfettariamente nella misura del 20% della somma forfettaria prevista per le varie tipologie di intervento e funzione dei parametri previsti. Cosa occorre presentare per avere diritto a tale quota di contributo, deve trattarsi di nuovi dipendenti da inserire nell'impresa, può trattarsi di personale già in forza?

Il 20% è un contributo forfettario che viene riconosciuto ed erogato senza necessità di alcuna giustificazione, a fronte della presunzione che l'impresa beneficiaria impiegherà del proprio personale, indipendentemente dalla forma contrattuale e inclusi amministratori, soci operativi, titolari o assimilabili.

29. Il Reg. (UE) 2023/2831 del 15 dicembre 2023 (successivo alla pubblicazione dell'Avviso) ha sostituito il precedente Reg. (UE) 1417/2013 in materia di aiuti De Minimis aumentando tra l'altro, il

massimale di norma concedibile ad una Impresa Unica in un triennio a 300.000 euro (200.000 euro in precedenza). Quale massimale De Minimis si applica ai contributi concessi ai sensi dell'Avviso.

Gli aiuti previsti dall'Avviso saranno concessi successivamente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore del Reg. (UE) 2023/2831, con conseguente applicazione del massimale di 300.000 euro, come peraltro previsto nella definizione di "De Minimis" in appendice 1 all'Avviso.

30. Il credito d'imposta ottenuto sui "*medesimi Interventi e aventi ad oggetto gli acquisti e le spese rientranti nella definizione della somma forfettaria*" è cumulabile con il contributo previsto dall'Avviso?

No, il credito di imposta anche qualora non fosse un aiuto di Stato è comunque un finanziamento pubblico e non è cumulabile con il contributo previsto dall'Avviso. Si verifichi con attenzione l'ammissibilità al credito di imposta delle spese rientranti nella definizione della somma forfettaria, perché i canoni per Saas, Paas e IaaS non sono investimenti ammortizzabili.